

## X LEGISLATURA

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

#### Verbale n. **108**

Seduta del 20 settembre 2011

		Presenti	Assenti
Piero CAMBER	Presidente	Sì	
Enore PICCO	Vicepresidente		Sì
Paolo MENIS	Vicepresidente	Sì	
Roberto NOVELLI	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA		-	-
Roberto ANTONAZ		Sì	
Roberto ASQUINI			Sì
Edouard BALLAMAN			Sì
Massimo BLASONI		Sì	
Giorgio BRANDOLIN		Sì	
Paride CARGNELUTTI		Sì	
Paolo CIANI			Sì
Franco CODEGA		Sì	
Pietro COLUSSI		Sì	
Franco DAL MAS		-	-
Luigi FERONE		Sì	
Igor GABROVEC		Sì	
Danilo NARDUZZI		Sì	
Alessia ROSOLEN		Sì	
Edoardo SASCO		Sì	
Alessandro TESOLAT		-	-
Piero TONONI		-	-
CAMBER in sostituzione di DAL MAS		Sì	
CORAZZA in sostituzione di AGNOLA		Sì	
SASCO in sostituzione di TESOLAT		Sì	
CAMBER in sostituzione di TONONI		Sì	
TOTALE		18	4

Il giorno **20 luglio 2011, alle ore 10.19** nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la VI Commissione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali sedute precedenti
2. Esame del testo unificato proposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei progetti di legge n. 67 "Disposizioni regionali sulle Politiche Giovanili e sul Fondo di Garanzia per le opportunità dei Giovani" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri) e n. 105 "Legge per l'autonomia dei giovani" (d'iniziativa della Giunta regionale).

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, passa al **n. punto 1** all'ordine del giorno. Il PRESIDENTE fa presente che sono a disposizione il verbale della seduta n. 107 il quale, in mancanza di osservazioni, è da intendersi approvato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Il PRESIDENTE constatata la presenza dell'Assessore regionale Molinaro, rileva che in relazione al punto 2 all'ordine del giorno la consigliera ROSOLEN è delegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento interno a sostituire i componenti ASQUINI, BALLAMAN e CIANI mentre il consigliere CORAZZA a sostituire AGNOLA.

Il PRESIDENTE passa dunque alla trattazione del **punto n. 2** all'ordine del giorno informando in consiglieri che la discussione riprende dall'esame dell'art. 20 e chiedendo loro di illustrare ciascuno i propri emendamenti allegati al presente verbale (allegato 1).

L'Assessore MOLINARO illustra l'**emendamento 20.0.1**. CODEGA illustra l'**emendamento 20.1**.

BRANDOLIN esprime perplessità sulle iniziative proposte quando la Regione dovrebbe esprimere prevalentemente il solo ruolo di legiferazione e programmazione.

Si passa alla votazione. CODEGA propone di votare l'emendamento 20.0.1 per punti separati. I punti 1, 2 e 3 sono approvati. Si astiene ANTONAZ. Il punto 4 è approvato. Sono contrari ANTONAZ e CODEGA. L'emendamento 20.0.1 è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 20.1. L'emendamento non è approvato.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 20 che è approvato come emendato.

CORAZZA illustra l'**emendamento 21.0.0.0.1**. SASCO illustra gli **emendamenti 21.0.0.1 e 21.0.1**. NARDUZZI illustra l'**emendamento 21.0.2**. CODEGA illustra gli **emendamenti 21.1 e 21.2**. NOVELLI illustra il **subemendamento 21.1.1**. BLASONI illustra l'**emendamento 21.3**.

Prende la parola MOLINARO che concorda con gli emendamenti 21.0.0.1, 21.0.1, 21.0.2, 21.1.1 e 21.3. Non concorda con l'emendamento 21.1.

MENIS ritiene che di tutte le lettere dell'articolo 21 sarebbero sufficienti le lettere e) e g). Rileva la discordanza tra gli articoli 10, 12 e 21. A tal fine è necessario chiarire che cosa si intende per aggregazione giovanile.

CORAZZA concorda con i dubbi di MENIS e a proposito degli emendamenti presentati da SASCO propone di sostituire la parola “comunità” con “unione”. Afferma poi che questo progetto di legge sta diventando una legge *omnibus* in quanto i soggetti destinatari non sono più solo i giovani, bensì gli enti locali, gli anziani, le scuole ecc.

BLASONI risponde che si è cercato di redigere una legge con buonsenso. Risponde all'emendamento di CORAZZA spiegando che l'espressione “linguaggi giovanili” è da considerarsi già inclusa. Concorda con gli emendamenti di SASCO, con l'emendamento 21.0.2 e 21.1.1. Non concorda con l'emendamento 21.1.

ROSOLEN concorda con CORAZZA sostenendo che questa legge sta diventando una legge *omnibus*: le scuole ricevono già finanziamenti per cui è inutile prevederne altri con l'emendamento 21.3.

MOLINARO spiega che l'articolo sostiene la creatività giovanile, e la scuola è una presenza essenziale per la fascia d'età indicata. Gli emendamenti presentati sono solo delle precisazioni.

MENIS insiste per chiedere spiegazioni sulle contraddizioni tra gli articoli 10, 12 e 21.

MOLINARO spiega che l'articolo 21 descrive iniziative, gli altri individuano i soggetti.

Si passa alla votazione. L'emendamento 21.0.0.0.1 non è approvato. L'emendamento 21.0.0.1 è approvato. L'emendamento 21.0.1 è approvato. Si astengono ANTONAZ, MENIS, CODEGA. L'emendamento 21.1 non è approvato. Il subemendamento 21.1.1 e l'emendamento 21.1 sono approvati. L'emendamento 21.3 è votato per punti: il punto 1 è approvato, il punto 2 è approvato, il punto 3 è approvato: astenuto Antonaz punti 1) 2) e 3); astenuto Corazza sul punto 2).

Viene quindi posto in votazione l'articolo 21 che è approvato come emendato con astensione CODEGA.

BLASONI illustra **l'emendamento 22.0.1** spiegando che il comma 2 dell'articolo 22 è superfluo in quanto c'è già una legge che disciplina la materia. NARDUZZI illustra **l'emendamento 22.1**.

CORAZZA spera che l'emendamento 22.0.1 sia ritirato in quanto l'alfabetizzazione informatica è importante. A tal riguardo si riferisce **agli emendamenti 22.0.2 e 22.0.3**, che illustra.

COLUSSI propone un emendamento orale al comma 1 con il quale si richiami la legge in vigore sull'alfabetizzazione informatica.

BLASONI ritira l'emendamento 22.0.1. e invita a ritirare l'emendamento 22.0.2.

MOLINARO esprime perplessità sull'emendamento 22.0.2 perché troppo specifico considerando che nel futuro potrebbe cambiare la tecnologia.

CODEGA propone di estendere a tutti i soggetti dell'articolo 4 l'emendamento 22.1

Si passa alla votazione. L'emendamento 22.0.1 è ritirato. L'emendamento 22.0.2 non è approvato. L'emendamento 22.0.3 è approvato. L'emendamento 22.1 è approvato con l'astensione del PD.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 22 che è approvato come emendato con l'astensione di ANTONAZ.

BLASONI illustra l'**emendamento 23.0.1**. NARDUZZI illustra l'**emendamento 23.1**.

CORAZZA chiede che sia ritirato il secondo paragrafo dell'emendamento 23.0.1 spiegando che i musicisti sono molto numerosi e le sale prove, importanti centri di aggregazione, sono poche.

CODEGA concorda con CORAZZA.

MENIS solleva delle perplessità sul comma 1 dell'articolo 23 chiedendo se tra i soggetti beneficiari vi siano anche le cooperative e fa notare che la parola "recupero" al comma 2 è in contrasto con la parola "costruzione" al comma 1.

NARDUZZI ritira l'emendamento 23.1.

MOLINARO sostiene il primo paragrafo dell'emendamento 23.0.1, mentre non concorda con il secondo paragrafo perché troppo specifico.

CODEGA propone di usare la sola parola "musicale".

Il PRESIDENTE propone un subemendamento orale all'emendamento 23.0.1 sostituendo le parole "con particolare riferimento alle attività musicali" con "musicale".

Si passa quindi alla votazione. L'emendamento 23.0.1 è approvato come subemendato.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 23 che è approvato come emendato con l'astensione di ANTONAZ.

NARDUZZI ritira l'**emendamento 24.1**.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 24 che è approvato con l'astensione di COLUSSI, ANTONAZ E GRABROVEZ.

NARDUZZI illustra l'**articolo 24 bis 1**.

BLASONI risponde che c'è già una legge sullo sport e invita a ritirare l'emendamento. Suggerisce di modificare piuttosto la legge sullo sport.

CODEGA concorda. Se invece lo scopo dell'emendamento è sottolineare l'importanza dello sport, questo è già espresso nell'articolo 20.

COLUSSI prende la parola e afferma che il progetto di legge in esame sta diventando una legge *omnibus*.

ROSOLEN afferma che il progetto di legge è lacunoso proprio nella materia dello sport. Sono stati previsti tanti aspetti ma lo sport è stato trattato poco.

BLASONI chiede una sospensione della seduta per un confronto fra le parti.

Il PRESIDENTE sospende la seduta. Sono le ore 11.45.

La seduta riprende alle ore 11.55

NARDUZZI propone un subemendamento orale con il quale le parole “La Regione al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l’esercizio di attività sportive istituisce un Fondo per lo sport.”, sono sostituite da “La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l’esercizio delle attività sportive.”

COLUSSI chiede se per spese per attività sportiva si intendono anche le spese per l’abbonamento alla palestra e/o per il pagamento dei certificati medico sportivo

MENIS ritiene che occorre prestare molta attenzione a simili dettagli rilevando che per i certificati medico sportivi basterebbe aumentare i fondi dei centri di medicina sportiva.

BLASONI ammette che l’articolo si presta ad un’interpretazione piuttosto vasta e ne rimanda la discussione all’aula.

SASCO rammenta che la legge sullo sport del 2003 prevede un apposito capitolo per sostenere talune spese.

Viene quindi posto in votazione l’articolo 24 bis 1 che è approvato come emendato.

SASCO illustra l’**emendamento 25.0.1**. BLASONI illustra l’**emendamento 25.1**.

Il PRESIDENTE osserva che le parole al comma 3 “Possono essere oggetto” sono da intendersi come elencazione non tassativa per cui propone un subemendamento orale sostituendo le parole con “Sono in particolare”.

BLASONI concorda e aggiunge che l’elenco del comma 3 potrà essere esteso mediante regolamento.

Risponde MOLINARO rammentando che un regolamento non può integrare norme e propone di aggiungere la lettera g) che riguardi “ulteriori previsioni”.

Il PRESIDENTE propone di mantenere il subemendamento discusso da lui proposto e rimandare all’aula queste precisazioni.

SASCO concorda.

Riguardo al comma 4 BRANDOLIN ricorda che ci sono già numerosi fondi di garanzia ma richiedono talmente tanta burocrazia che non vengono usati (ed esempio CONFIDI) perché scoraggiano l’utente. Ritiene poi troppo basso il limite previsto di 40.000 Euro.

CORAZZA auspica che tali strumenti non cadano in mano ai partiti ma rimangano ai giovani e propone di coinvolgere la Consulta.

BLASONI ricorda che la Regione ha numerose convenzioni con diversi istituti di credito per cui le procedure per ottenere il denaro dai fondi dovrebbero essere più snelle.

ANTONAZ riconosce che questo articolo è l'articolo più pregnante della legge ed è da questo articolo che si intuisce come la legge non sia destinata a tutti i giovani, bensì ai soli giovani imprenditori. Vi sono molti altri giovani non imprenditori che chiedono gli aiuti previsti da una simile legge. Le norme contenute in questo progetto di legge non sono norme per i giovani.

BRANDOLIN risponde ad ANTONAZ spiegando che questo articolo si rivolge anche ai giovani non imprenditori come ad esempio ai giovani artigiani che sono ben più numerosi dei giovani imprenditori.

Si passa quindi alla votazione. L'emendamento 25.1 è approvato con l'astensione di CORAZZA. Essendo sostitutivo dell'articolo 25, l'articolo 25 si dà per approvato.

**L'articolo 26** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 26 che è approvato.

NARDUZZI ritira il **27.0.1**.

CODEGA illustra **l'emendamento 27.1**. BLASONI illustra **l'emendamento 27.2**. **L'emendamento 27.0.1** è decaduto.

Si passa quindi alla votazione. L'emendamento 27.1 è approvato. L'emendamento 27.2 è approvato.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 27 che è approvato come emendato con l'astensione di CORAZZA.

MOLINARO illustra **l'emendamento 27 bis 1**. Non avendo nessuno nulla da osservare si passa quindi alla votazione. L'emendamento 27 bis 1 è approvato.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 27 bis 1 che è approvato come emendato con l'astensione di CORAZZA e ANTONAZ.

L'articolo 28 non è votato.

**L'articolo 29** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 29 che è approvato.

MOLINARO illustra **l'emendamento 30.1** sostitutivo dell'articolo 30. L'assessore propone un subemendamento orale con il quale le parole "agli articoli 20 e 21" sono sostituite dalle parole "agli articoli 20, 21 e 23".

Si passa quindi alla votazione. L'emendamento 30.1 è approvato. Poi viene votato l'articolo 30, come emendato, che è approvato con l'astensione ANTONAZ e CORAZZA.

**L'articolo 31** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 31 che è approvato con l'astensione di ANTONAZ e CORAZZA.

**L'articolo 32** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 32 che è approvato con l'astensione di ANTONAZ e CORAZZA.

**L'articolo 33** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 33 che è approvato con l'astensione di ANTONAZ e CORAZZA.

**L'articolo 34** non è votato.

**L'articolo 35** non presenta emendamenti. Viene quindi posto in votazione l'articolo 35 che è approvato con l'astensione di ANTONAZ e CORAZZA.

Conclusa la votazione si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola ANTONAZ il quale afferma che una legge simile non era necessaria e non è intervenuto nel dibattito perché il progetto di legge contiene degli errori di fondo che non sono stati corretti né tanto meno presi in considerazione. Questo progetto di legge è frutto della politica del PDL e del suo modo di concepire la realtà, il merito e la ricchezza. C'era già una legge su cui si poteva intervenire. Inoltre l'età massima di 35 anni è troppo elevata e ciò dimostra che si tratta di una legge indirizzata ai soli giovani post-laurea; solo in corsa si sono proposti degli emendamenti per tenere in considerazione anche la fascia di età tra i 14 e i 20 anni. ANTONAZ conclude preannunciando il suo voto contrario.

CODEGA dà una valutazione globale sostanzialmente positiva nonostante talune sfumature di carattere ideologico come inserire per primo il merito tra i fattori discriminanti. Occorreva più attenzione alla minoranza slovena, mentre la partecipazione politica dei giovani non è chiara. Annuncia infine la propria astensione.

Per CORAZZA si tratta soprattutto di una legge che offre finanziamenti a tutti tranne che ai giovani. Avrebbe coinvolto di più la Consulta e concorda sull'eliminazione dei vouchers. Annuncia l'astensione dal voto.

BLASONI risponde ad ANTONAZ spiegando che si è voluto ampliare il più possibile l'età in cui intervenire, inoltre si è voluto sostenere tutti i giovani volenterosi non certo quelli più avvantaggiati economicamente. La legge cerca di coprire tutti quegli ambiti in cui i giovani hanno maggiori difficoltà come la casa e il lavoro. Rileva poi che nel suo intervento CORAZZA, pur avendo contestato la cultura del merito durante tutto l'esame dell'articolato, ora ne ha parlato positivamente.

SASCO ricorda che questo progetto di legge è stato frutto di un grande lavoro del Comitato ristretto. Si preannuncia favorevole e si propone come relatore di maggioranza. Riconosce che alcuni aspetti possono essere migliorati e al riguardo si rimette all'aula.

Sono relatori di maggioranza: SASCO, ROSOLEN e BLASONI. Annunciano relazioni di minoranza: CODEGA, ANTONAZ e CORAZZA.

Il PRESIDENTE fissa i termini di consegna delle relazioni entro i 7 giorni successivi il deposito del testo alle ore 16.00.

La seduta si chiude alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE  
Piero Camber

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Roberto Novelli

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.  
Michela Boscolo

IL VERBALIZZANTE  
Enrico Tracanzan





VI COMMISSIONE PERMANENTE

**RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI**

al

**DISEGNO DI LEGGE N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

(TESTO BASE)

(d'iniziativa della Giunta regionale)

e alla

**PROPOSTA DI LEGGE N. 67**

<<Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>

(d'iniziativa dei consiglieri Blasoni, Santin, Novelli, Dal Mas, Camber, Cacitti, Cargnelutti, Tononi, Baritussio, Bucci, Ciani, Colautti, Galasso, Marin, Marini, Pedicini, Valenti)

approvato nella seduta del 20 settembre 2011

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo all'articolo 1

1. Al comma 1 al posto di <<riconosce>> inserire <<favorisce le iniziative che valorizzano,>>;
2. Comma 3, lettera b) al posto di <<politica condivisa>> inserire <<politiche condivise>>;
3. Comma 3, lettera c) al posto di <<riconoscere>> inserire <<incentivare>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** PUNTO 1. RITIRATO, PUNTI 2 E 3 APPROVATI

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 1.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Articolo 2

Al comma 1, la lettera a) viene abrogata.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo sono apportate le seguenti modifiche:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dal testo alla lettera b) e il testo alla lettera b) è sostituito dal testo alla lettera a).

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata la seguente modifica:

1. il testo alla lettera a) è sostituito dal testo alla lettera c) e il testo alla lettera c) è sostituito dal testo alla lettera a);

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 2

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata le seguente modifica:

1. Alla lettera b) dopo la parola <<comunità>> è inserita la seguente <<cooperante,>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

Emendamento modificativo

### Articolo 2

1. Comma 1 lettera d) al posto di << della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine, che alle nuove famiglie e a quelle in formazione>> inserire <<dell'istituzione familiare fondata sul matrimonio agevolando la formazione delle nuove famiglie>>;
2. Comma 1 lettera e) dopo la parola <<intergenerazionali>> aggiungere <<secondo il principio della solidarietà>>;
3. Comma 1 lettera h) dopo la parola <<appartenenza>> aggiungere le parole <<alla comunità nazionale e>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO COMMA 1, COMMA 2 E 3 APPROVATI

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 2.2.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 2

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:  
<<e bis) Promuove in ogni ambito la cultura del merito.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:**DECADUTO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 2.3**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Brandolin

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 2.4

Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<al contempo>> sono sostituite con: <<nel>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:**NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.0.4**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 2

Al comma 1 lettera f), dopo le parole <<tradizioni locali>> aggiungere le seguenti parole:  
<<e al contempo il rispetto delle diversità culturali>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:**NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.4**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 2  
(Obiettivi)

Al comma 1 lettera h) le parole <<all'Unione Europea>> sono sostituite dalle seguenti:  
<<all'Europa>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 2.5**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni

Subemendamento orale al emendamento 3.1

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

La parola <<ambientale>> è soppressa.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 3.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento modificativo

Art. 3  
(Destinatari degli interventi)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, ambientale, sportivo e della famiglia.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 3.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 4 (Soggetti attuatori)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

<<2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 4.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 5  
(Piano regionale Giovani)

Ai comma 1 dopo le parole <<di indirizzo>> sono inserire le seguenti <<,gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1>>.

Al comma 2 le parole <<con l'apporto>> sono sostituite con le seguenti <<con il concorso>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 5.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli  
Emendamento modificativo

### Art. 6 (Tavoli di coordinamento)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale Giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili, e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti dei Comuni della regione, nominati per tre anni dal Consiglio delle autonomie locali.>>.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico - amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui al comma 1.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 6.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 7  
(Consulta regionale dei giovani)

1) La lettera a) del comma 2 è soppressa.

2) La lettera e) del comma 2 è così sostituita:

<<cinque rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO IL PUNTO 1, APPROVATO IL PUNTO 2

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 7

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole <<quattro rappresentanti dei giovani>> aggiungere le seguenti parole: <<di cui uno della comunità slovena>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:**NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli  
Subemendamento orale all'emendamento 7.1

Art. 7  
(Consulta regionale dei giovani)

Al punto 3 le parole <<dei datori di lavoro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di categoria>> e le parole <<firmatari dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale>> sono soppresse.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 7.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli  
Emendamento modificativo

### Art. 7

(Consulta regionale dei giovani)

1. Al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
<<b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;>>.
2. Al comma 2 la lettera d) è soppressa.
3. Al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente:  
<<f) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul territorio, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale;>>.
4. Al comma 2 la lettera g) è sostituita dalla seguente:  
<<g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;>>.
5. Al comma 2 la lettera h) è soppressa.
6. Al comma 3 dopo le parole <<comma 2>> sono inserite le seguenti <<lett. a)>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 7.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli  
Emendamento modificativo

### Art. 8

(Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

Al comma 1 le parole <<propositive, consultive e operative>> sono sostituite da <<propositive e consultive>>.

Al comma 1 lett. b) la parola <<Regione>> è sostituita con <<Amministrazione regionale;>>.

Al comma 1 la lett. c) è sostituita dalla seguente:  
<<c) collabora alla elaborazione del Piano regionale Giovani;>>.

Al comma 1 la lett. d) è soppressa.

Al comma 1 la lett. e) è sostituita dalla seguente:  
<<e) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;

Al comma 1 la lett. g) è sostituita dalla seguente:  
<<g) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;>>.

Al comma 1 la lett. h) è sostituita dalla seguente:  
<<g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 8.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 8

Al comma 2 dell'articolo 8 del testo dopo le parole<<il supporto tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, assegnandogli almeno un funzionario all'uopo designato.>>

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 8.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro

Subemendamento orale all'emendamento di pagina 8 bis.1

### Art. 8

Al comma 1 le parole <<La Regione promuove>> sono sostituite dalla seguenti: <<Le Province promuovono>>, e le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

Al comma 2 le parole <<ogni due anni>> sono sostituite dalla seguenti: <<ogni tre anni>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 8 bis.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

#### <<Art. 8 bis

1. La Regione promuove, almeno una volta ogni due anni, in ogni provincia, le Assemblee provinciali dei giovani, Tali Assemblee rappresentano una occasione di incontro e di dibattito sulle diverse problematiche e questioni di carattere sociale e culturale che interessano i giovani di quel territorio. Alle stesse sono invitati i rappresentanti delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. Tali Assemblee si svolgono inoltre con la partecipazione dell'Assessore regionale e dell'Assessore provinciale alle politiche giovanili.

2. Sempre una volta ogni due anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalla Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale alle politiche giovanili ed è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti che costituiscono l'universo mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 8 bis.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Cargnelutti, Blasoni, Novelli  
Emendamento modificativo

Art. 9

(Partecipazione politica dei giovani)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale Giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire una presenza attiva dei giovani nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica anche a livello locale.

2. A tal fine il Piano regionale Giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 9.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 9

Al comma 2, dopo le parole <<cultura politica>> aggiungere le seguenti parole: <<sulla cultura della pace e della solidarietà internazionale>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** DECADUTO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 9.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza

Emendamento aggiuntivo

### Articolo 9

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

#### <<9 bis

##### Garante per i giovani

1. Al fine di vigilare e di sorvegliare l'applicazione delle misure di assistenza per i giovani è istituita la figura del Garante per i giovani.
2. Il Garante per i giovani è una figura indipendente dalle strutture politiche e dalle strutture di partecipazione dei giovani.

#### 9 ter

##### Nomina

1. Il Garante per i giovani è nominato dalla Consulta regionale per i giovani tra i nominativi indicati dalle Associazioni rappresentative dei giovani.

#### 9 quater

##### Funzioni

1. Il Garante per i giovani svolge le seguenti funzioni:
  - a) intermediazione tra i giovani e i rappresentanti eletti locali e regionali in merito a qualsiasi questione sollevata dagli uni e dagli altri;
  - b) difesa delle istanze dei giovani presso gli enti locali e regionali quando sorgono vertenze;
  - c) fungere da tramite per le comunicazioni tra i giovani e gli enti locali e regionali;
  - d) coadiuvamento della Consulta regionale dei giovani alla quale partecipa senza diritto di voto;
  - e) redigere resoconti regolari rivolti ai giovani e agli enti locali e regionali, per valutare il livello di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, nell'ambito, per esempio, dell'attuazione di progetti o di un impegno in strutture di partecipazione dei giovani o per determinarne la ripercussione.

#### 9 quinquies

##### Durata

1. Il Garante per i giovani rimane in carica per la durata di tre anni e non può essere rieletto.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 9 bis.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 10  
(Registro regionale delle associazioni giovanili)

L'articolo è soppresso

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 10.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

L'articolo è soppresso

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 11.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 11

(Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte per almeno tre quarti dei loro componenti da persone di età non superiore a trentacinque anni e prevedono all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) finalità sociali rivolte ai giovani.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 11.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 12 (Aggregazioni giovanili)

1. Al primo comma le parole <<trentacinque anni>> sono sostituite da <<diciannove anni>>.
2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
<<3. Le aggregazioni giovanili sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO PUNTO 1; APPROVATO PUNTO 2  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 12.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 13 (Interventi per l'autonomia abitativa)

Al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b).

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 bis dell'art 12 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo:

<<1 bis. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.>>.

<<1 ter. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

"1 quater. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 5 i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30% dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.>>.

Al comma 2 le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 1, 1 bis e 1 ter>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 13

(Interventi per l'autonomia abitativa)

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 quater. Dopo il comma 1 ter dell'art. 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<1 quinquies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'art. 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.1.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 13

Al comma 1 lettera a) dell'articolo 13 del testo le parole <<5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 13.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 13

Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 aggiungere la seguente:

<<a bis) prevedere, nell'assegnazione delle agevolazioni per il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, una quota pari ad almeno il 5% da riservare esclusivamente ai giovani;>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** DECADUTO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 13.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 14

(Formazione, ricerca e innovazione)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono inserite le seguenti <<nell'ambito della programmazione di settore>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 14.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni

Subemendamento orale modificativo dell'emendamento di pagina 14.1

Al comma 2 bis sopprimere le parole <<il multilinguismo>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 14.0.1.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

<<2 bis. In particolare la Regione promuove lo studio delle lingue straniere, il multilinguismo e l'apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 14.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento sostitutivo

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15  
(Politiche del lavoro)

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

<<3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire lo stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino ad un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 15.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

<<1 bis. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

<<b bis) giovani al di sotto dei 35 anni>>.

1ter. Al comma 1 degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 le parole <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), b) e b bis)>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 15.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 17

(Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

Al comma 1 dopo le parole <<la Regione>> sono sostituite dalle seguenti <<Nell'ambito della programmazione di settore l'Amministrazione regionale>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 17.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 17

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1 bis. L'amministrazione regionale promuove e sostiene iniziative e attività atte a sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza attiva attraverso l'impegno e la solidarietà verso le fasce di popolazione più debole e più indifesa, A tale scopo, nel quadro degli interventi di promozione e valorizzazione del servizio civile di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, assicura le risorse necessarie ad un suo rilancio e potenziamento.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

### **EMENDAMENTO 17.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco  
Emendamento modificativo

Art. 17

Al comma 2 la parole <<promuove>> è sostituita dalla parola <<sostiene>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 17.2**

## DDL N. 105

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento sostitutivo

### Art. 19

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

#### <<Art. 19

(Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
  - a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;
  - b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;
  - c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato;
  - d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
  - e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
  - f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 25.

**EMENDAMENTO 19.1 (pagina 1)**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3 nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'intensità massima dei contributi è pari al 50% della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 e 40.000 euro.

5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.

6. Ai fini di cui al comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;

b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 107 dd.** 19/07/2011

**EMENDAMENTO 19.1 (pagina 2)**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 20

(Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)

Al comma 1 dopo la parola <<Regione>> sono inserite le seguenti <<<nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani>>.

Al comma 2 dopo le parole <<enti pubblici>> sono inserite le seguenti <<, istituzioni scolastiche>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>

<<4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/07/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 20.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Art. 20

Al comma 1, lettera b), dopo le parole <<in condizione di svantaggio>> aggiungere le seguenti parole: <<promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e di razzismo>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 20.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 21

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 21, dopo le parole <<creatività giovanile>> sono aggiunte le seguenti <<, i nuovi linguaggi giovanili>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.0.0.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 21.0.1

### Articolo 21

Al comma 1, lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<locale, nazionale,>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco  
Emendamento modificativo

### Articolo 21

1. Al comma 1 dopo la parola <<sostiene>> aggiungere <<progetti e>>;
2. Al comma 1 lettera c) dopo la parola <<comunità>> aggiungere <<, nazionale,>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Articolo 21  
(Interventi in ambito culturale)

Al comma 1 lettera c) le parole <<alla comunità europea>> sono sostituite dalle seguenti:  
<<all'Europa>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 21.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Articolo 21

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole <<contesto internazionale>> aggiungere le seguenti parole: <<incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi europei per i giovani e finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 21.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Novelli, Cargnelutti

Subemendamento modificativo all'emendamento modificativo all'articolo 21 di pagina 21.2

### Articolo 21

1. Alla lettera d) bis del comma 1 dell'art. 21, come introdotta dall'emendamento all'articolo 21 di pagina 21.2, le parole <<della minoranza slovena>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 21.1.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Articolo 21

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:  
<<d) bis. Promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari della minoranza slovena>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 21.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento modificativo

### Articolo 21 (Interventi in ambito culturale)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e, limitatamente alle progettualità relative ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni, anche alle istituzioni scolastiche.>>.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

<<2 bis. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.>>.

<<2 ter. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 21.3**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento soppressivo

Art. 22  
(Alfabetizzazione informatica)

Il comma 2 è soppresso.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<alla rete internet>> sono aggiunte le seguenti: <<in particolare in modalità wi-fi.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Corazza  
Emendamento modificativo

### Articolo 22

Al comma 2 dell'articolo 22 del testo dopo le parole <<La Regione promuove>> sono aggiunte le seguenti: <<e sostiene>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.0.3**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 22  
(Alfabetizzazione informatica)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<3. Per le finalità di cui ai precedenti commi la Regione eroga contributi ed altri incentivi economici a favore dei giovani.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 22.1**

**DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Blasoni  
Subemendamento orale

Art. 23

La parola <<soppresse>> è sostituita con le parole <<sostituite con la parola "e musicale">>

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.0.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento modificativo

Art. 23  
(Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<e degli arredi>> sono sostituite da <<, degli arredi e delle attrezzature>>.

Al comma 3 le parole <<con particolare riferimento alle attività musicali>> sono soppresse.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 23  
(Centri di aggregazione giovanile)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 23.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento modificativo

Art. 24

(Giornata regionale dell'arte giovanile)

Al comma 1 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni

Subemendamento orale all'emendamento 24 bis.1

Art. 24 bis.1

Dopo le parole <<la Regione>> sono aggiunte le seguenti <<promuovere le misure>>.  
Le parole <<istituire un fondo per lo sport>> sono soppresse.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24 bis.0.1**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

<<Art. 24 bis  
(Fondo per il sostegno dell'attività sportiva)

1. La Regione al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva istituisce un Fondo per lo sport. Con Regolamento di Giunta sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 24 bis.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Sasco

subemendamento modificativo all'emendamento 25.1

Art. 25

Al comma 3 lettera a) dopo la parola <<universitari>> aggiungere <<e presso istituti scolastici secondari di secondo grado>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.0.1**

**DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Camber  
Subemendamento orale

Art. 25

Al comma 3 le parole <<possono essere>> sono sostituite da <<sono in particolare>>.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.0.2**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento modificativo

### Capo V

Interventi per l'accesso al credito

#### Art. 25

(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), il <<Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata è destinato a costituire garanzia per la concessione di finanziamenti a favore dei giovani.

3. Possono essere oggetto di garanzia i finanziamenti per:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari, di corsi di specializzazione e master presso istituti universitari, anche con sede all'estero;

b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa;

4. Il Fondo, previa convenzione con istituti di credito operanti sul territorio regionale, provvede alle garanzie per la concessione di finanziamenti di importo massimo pari a 40,000 euro,

Con regolamento sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie inerenti i finanziamenti;

b) i contenuti delle convenzioni da stipularsi con gli istituti di credito;

**EMENDAMENTO 25.1 (pagina 1)**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

- c) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia del Fondo;
  - d) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso;
  - e) il limite delle garanzie prestate dalla Regione, che comunque non può superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti non superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo.
5. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere implementate sino alla concorrenza massima del 20 per cento per le attività di cui al comma 3, lettera c).
6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari approva con proprio decreto gli schemi di convenzione tra il Fondo e gli istituti di credito che aderiscono all'iniziativa, anche tramite un istituto capofila, scelto secondo procedure di evidenza pubblica, con l'individuazione delle modalità operative comuni per l'istruttoria dei finanziamenti e delle relative garanzie.
7. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla strutture regionale competente in materia di affari finanziari.
8. Gli interventi del Fondo sono deliberati da un Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari finanziari, d'intesa con l'assessore alle politiche giovanili e gli assessori competenti per gli interventi di cui al comma 3.
9. Il Comitato di gestione è composto da:
- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di affari finanziari o suo delegato;
  - b) due componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'attività di amministrazione, direzione o controllo di società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni in settori analoghi o attività professionali nel settore creditizio, finanziario o assicurativo, o nell'attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  - c) due componenti scelti tra giovani di età non superiore a trentacinque anni.
10. Il Presidente del Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Regione con la procedura di cui al comma 8.
11. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 25.1 (pagina 2)**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Narduzzi, Picco  
Emendamento aggiuntivo

Art. 27  
(Informagiovani)

Al comma 1 le parole <<associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

Al comma 7 le parole <<delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 10>> sono soppresse.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Codega, Menis, Brandolin  
Emendamento modificativo

### Articolo 27

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole <<di lavoro>> con le parole <<di stages, di lavoro o di volontariato>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 27.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponenti: Blasoni, Novelli, Cargnelutti  
Emendamento modificativo

### Art. 27 (Informagiovani)

Al comma 4 dopo la parola <<scolastiche>> sono inserite le seguenti <<, i centri per l'Orientamento regionali,>>.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le Province assicurano il coordinamento degli Informagiovani e promuovono la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì alla formazione e alla qualificazione degli operatori e al monitoraggio delle attività.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

### **EMENDAMENTO 27.2**



## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. 27 è introdotto l'articolo 27 bis

<<Art. 27 bis  
(Monitoraggio sulla condizione giovanile)

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:
  - a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;
  - b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;
  - c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani;
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 27 bis.1**

**DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Molinaro  
Subemendamento orale

Art. 30

Dopo le parole <<articolo 20, 21>> è inserita la parola <<23>>.

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 30.0.1**

## **DDL N. 105**

<<Legge per l'autonomia dei giovani>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

Art. 30  
(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 20 e 21 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 "Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)", con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2004 n. 52 "Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)" e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 "L. R. 12/2007, art. 15, comma 5 quater, "Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonchè le modalità di intervento diretto dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 07/06/2011

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 20/09/2011

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 108 dd.** 20/09/2011

**EMENDAMENTO 30.1**